

COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA "GIOVANNA BERTOLINO", sita nel fabbricato comunale in Via Re Umberto I n.2

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2014

ART. 1 Finalità

Il Comune può concedere in uso la sala "Giovanna Bertolino" sita nel fabbricato di proprietà comunale prospiciente Via Re Umberto I°, per corsi, iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico, sportivo e ricreativo, per conferenze, convegni e riunioni, ad enti, associazioni, istituti scolastici e gruppi che svolgono la propria attività nell'ambito della Costituzione.

ART. 2 Richiesta

Il locale viene concesso per uso saltuario oppure per uso periodico. Coloro che intendono utilizzare la sala devono presentare, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'uso, domanda scritta su modulo prestampato secondo le modalità previste, indicando il motivo della richiesta, tutti i dati relativi all'utilizzo, la fascia oraria o il periodo, il numero presunto dei partecipanti all'iniziativa, cui attenersi il più possibile, il recapito per comunicazioni e le generalità del responsabile.

L'uso della sala può essere revocato in qualsiasi momento, allorché debba essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale per iniziative di carattere istituzionale.

In tutti i casi di utilizzo saltuario o periodico, dovrà essere corrisposta al Comune una tariffa stabilita con delibera della Giunta Comunale.

ART. 3 Autorizzazione

La concessione in oggetto viene autorizzata dal Sindaco. A seguito di tale autorizzazione, il richiedente ritira dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale le chiavi del locale, che è tenuto a detenere personalmente e che non può affidare a terzi, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile. E' tassativamente vietato procurarsi duplicati delle chiavi.

In deroga al termine di 10 giorni previsto dall'art.2 c.1 e dalla competenza di cui al c.1 del presente articolo, il Sindaco con proprio atto motivato può autorizzare l'uso della Sala in casi particolari per cui non sia possibile presentare la domanda rispettando il termine predetto.

Non è consentito ad alcun titolo l'uso della sala da parte di gruppi, enti ed associazioni diverse da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione stessa.

ART. 4 Modalità d'uso

L'uso della sala è gratuito per le associazioni, gli enti, i gruppi e le istituzioni, per attività o iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, rilasciato con delibera della Giunta Comunale, previa richiesta degli interessati, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

La gratuità d'uso è concessa a condizione che i responsabili provvedano alla riconsegna della sala nell'originario stato di ordine, integrità e pulizia ricevuto, pena la decadenza dal beneficio stesso. Nel caso gli utilizzatori lascino in deposito temporaneo nella Sala dei materiali o apparecchiature di

loro proprietà o uso, necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta, l'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti o furti.

In tutti i casi non ricompresi nel comma 1 del presente articolo, l'utilizzo della sala viene concesso secondo le modalità di cui all'art.2 del Regolamento.

ART. 5 Responsabilità del concessionario

Il Comune deve intendersi sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso della sala "Giovanna Bertolino" da parte del concessionario, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, che dovrà pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. Il concessionario deve assicurarsi, al momento della chiusura, che tutte le porte e le finestre siano chiuse, le luci spente e i rubinetti dei servizi chiusi; è anche responsabile dell'espletamento di eventuali adempimenti (richiesta di autorizzazioni amministrative, SIAE ,etc.) prescritti per lo svolgimento delle eventuali manifestazioni organizzate dall'ente o gruppo che rappresenta.

Chi ha in uso il locale è responsabile di ogni danno causato ai locali stessi e dovrà procedere al loro risarcimento sulla base della relazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Ai fini del presente articolo, per concessionario responsabile deve intendersi la persona fisica che ha sottoscritto la richiesta del locale e che riceve in consegna il bene da utilizzare.

ART. 6 Divieti particolari

All'interno della sala in oggetto è vietata la vendita di cibi e bevande e trattenimenti con pubblico a pagamento; è altresì vietato installare strutture fisse e lasciare in deposito materiale di qualsiasi genere al termine del periodo di utilizzo richiesto.

E' fatto divieto all'interno della Sala di utilizzare attrezzature con fiamme libere e di fumare.